

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CAMERA ARBITRALE

Procedura Arbitrale n. 10 s/s 2006-2007 Fabio Grossi / Genoa Cricket and

Football Club S.p.A.

LODO

emesso dal Collegio Arbitrale nelle persone dei suoi componenti, AVV. PIEREMILIO SAMMARCO (PRESIDENTE), AVV. EUGENIO PARI (ARBITRO) ED AVV. ENZO PROIETTI (ARBITRO), RIUNITOSI PRESSO LA SEDE ELETTA IN CORSO ITALIA 35/B, ROMA

TRA

Sig. FABIO GROSSI (rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Rigo)

ricorrente

E

GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.P.A. (rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Grassani)

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 22 novembre 2006, il Dott. Fabio Grossi proponeva ricorso alla Camera Arbitrale presso la Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori (di seguito, "Regolamento") per la risoluzione della controversia insorta con il Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per "accertare il credito vantato dall'agente Dott. Fabio Grossi nei confronti del Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e, per l'effetto, condannare il Genoa al pagamento di euro 48.000,00 oltre interessi di

B

mora a decorrere dalla data di maturazione del credito al saldo”, oltre alla condanna della controparte alle spese legali della procedura.

A fondamento della propria pretesa di pagamento, il ricorrente deduce di aver ricevuto due atti di conferimento di incarico dal presidente e legale rappresentante del Genoa Cricket & Football Club S.p.A. (di seguito, per brevità, solamente, “Genoa”) con i quali, in data 10 novembre 2003, gli venivano conferiti due mandati in esclusiva diretti ad ottenere il rinnovo dei contratti di prestazione sportiva tra lo stesso Genoa ed i calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi. Il corrispettivo per la suddetta attività, secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo, veniva pattuito in euro 24.000,00 per ciascun rinnovo contrattuale, di cui euro 12.000,00 da pagarsi entro il 30 novembre 2003 ed euro 12.000,00 da pagarsi entro il 30 aprile 2004.

Sosteneva il ricorrente di aver espletato un’attività diretta ad ottenere il consenso al rinnovo contrattuale da parte dei calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi.

I mandati venivano spediti dal ricorrente alla Commissione Agenti di Calciatori in data 27 novembre 2003 e, secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, in pari data, venivano depositati dal Genoa, presso la Lega Nazionale Professionisti, i contratti di prestazione sportiva relativi ai calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi.

Alle scadenze contrattuali nessun pagamento veniva effettuato dal Genoa e, nonostante i reiterati solleciti, il ricorrente non otteneva il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.

PS

La resistente, con propria memoria depositata in data 13 febbraio contestava le pretese del ricorrente sostenendo l'inefficacia dei mandati conferiti al ricorrente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori (di seguito, per brevità, "Regolamento"), per essere stati spediti a mezzo lettera raccomandata solamente in data 27 novembre 2003, cioè in data successiva ai contratti di prestazione sportiva sottoscritti dal Genoa con i calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi, che recano la data del 24 novembre 2007.

La resistente, altresì, contestava, nel merito, l'attività svolta dal ricorrente, in quanto non contemplata tra quelle di competenza della figura dell'agente, che non avrebbe anche, secondo il Regolamento, il potere di gestire il cosiddetto rinnovo contrattuale dei calciatori.

In data 26 febbraio 2007, si costituiva il Collegio Arbitrale, il quale, fallito il tentativo di conciliazione, assegnava alle parti termini per precisazione dei quesiti, deposito di documenti, deduzioni istruttorie e precisazione delle conclusioni.

Con le ulteriori memorie, le parti illustravano più ampiamente le proprie tesi difensive già delineate nei rispettivi atti.

Il Collegio, ritenendo le istanze istruttorie delle parti ininfluenti ai fini del decidere e la questione controversa di natura documentale, si riuniva in data 8 ottobre 2007 per deliberare il presente lodo:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto di credito derivante dai contratti di mandato sottoscritti con il Genoa aventi come oggetto l'esercizio di attività dirette al rinnovo dei contratti dei calciatori Antonio Ghomsi e Fongang



Patrice Feussi. I contratti di mandato recano la data del 10 novembre 2003, spediti alla Commissione Agenti di Calciatori in data 27 novembre 2007.

La difesa della parte resistente ritiene non dovuto alcun pagamento in favore dell'agente in quanto il Genoa, in data 24 novembre 2003, ha sottoscritto i rinnovi contrattuali con i già citati calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi e dunque, in data antecedente all'acquisto dell'efficacia dei suindicati mandati ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento.

Per risolvere il quesito posto all'attenzione del Collegio, occorre brevemente operare una ricostruzione del mandato così come disciplinato dall'ordinamento sportivo, nella specie dal Regolamento. Secondo il primo comma dell'art. 10 del Regolamento, *“l'incarico deve, a pena di inefficacia, essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti annualmente dalla Commissione con apposita deliberazione, tenendo conto del modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione”*. Prosegue poi lo stesso articolo stabilendo che *“l'incarico ha giuridica efficacia nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito, ovvero dalla data di spedizione accertata dall'ufficio postale”*.

Dalla lettura dell'art. 10 del Regolamento, l'interprete ricava il principio secondo il quale il momento del deposito o della spedizione del mandato alla Commissione rappresenta una condizione al cui verificarsi dipende l'acquisto dell'efficacia del mandato stesso; il mandato, all'avverarsi della suindicata condizione, acquista dunque rilevanza all'interno dell'ordinamento sportivo con efficacia *ex tunc*, che risale al momento della sua sottoscrizione.

9
PS
a

Pertanto, in base alle suindicate argomentazioni, i due mandati sottoscritti dal ricorrente hanno acquistato rilevanza, all'interno dell'ordinamento sportivo, in data 27 novembre 2003, con un'efficacia *ex tunc*, cioè a decorrere dalla data del 10 novembre 2007.

Nelle more del deposito o della spedizione dei contratti di mandato sottoscritti dal ricorrente, il Genoa, in data 24 novembre 2003, ha sottoscritto direttamente con i calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi il rinnovo contrattuale. Occorre, dunque, verificare se tale attività posta in essere dal Genoa possa aver vanificato l'attività posta in essere dall'agente.

E' incontestabile che i contratti intercorsi tra il Genoa ed i calciatori rechino una data di sottoscrizione anteriore (24 novembre 2003) a quella di spedizione dei mandati da parte del ricorrente (27 novembre 2003), tuttavia, i modelli predisposti dalla Lega Nazionale Professionisti – F.I.G.C. contengono una precisa disposizione la quale stabilisce che tali contratti *“devono essere depositati a cura della società sportiva presso l'Organo Federale competente entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione”*.

Questa disposizione, ad avviso del Collegio, impone un onere analogo a quello impartito all'agente e contemplato al primo comma dell'art. 10 del Regolamento in tema di efficacia; in altri termini, secondo il Collegio, la disposizione contenuta nel modello di contratto intercorrente tra società sportiva e calciatore, contiene anch'esso una condizione al cui verificarsi dipende l'acquisto dell'efficacia del contratto: solamente al momento del deposito presso la Lega Nazionale Professionisti il contratto acquista la sua efficacia, anch'essa *ex tunc*.

PS

Nel caso sottoposto al Collegio, dagli atti prodotti, risulta in modo incontestato che i contratti sottoscritti dal Genoa ed i calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi siano stati depositati in data 27 novembre 2003.

In un quadro così ricostruito, sia i mandati sottoscritti dal Genoa ed il ricorrente e sia i contratti di rinnovo sottoscritti dallo stesso Genoa ed i calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi, hanno acquistato la loro rilevanza all'interno dell'ordinamento federale nella medesima data, cioè il 27 novembre 2003, mentre, la produzione degli effetti giuridici, che secondo i principi esposti va ricavata *ex tunc*, va ricercata in due momenti differenti: in data 10 novembre 2003 per i mandati sottoscritti dal ricorrente ed il Genoa e 24 novembre 2003 per i contratti sottoscritti dallo stesso Genoa ed i calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi.

Pertanto, risulta in modo evidente come il rinnovo contrattuale intervenuto tra i calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi ed il Genoa sia stato sottoscritto durante l'efficacia dei mandati conferiti al ricorrente dalla stessa società sportiva, circostanza questa che fa sorgere il credito in favore dell'agente nella misura convenzionalmente stabilita nei documenti contrattuali.

Il Collegio, dunque, ritiene accertato il diritto di credito del ricorrente, così come dallo stesso richiesto.

La difesa della parte resistente contesta inoltre l'oggetto dei contratti di mandato intervenuti tra l'agente ricorrente ed il Genoa, nella parte in cui è specificato "*il rinnovo contrattuale del calciatore*". Infatti, secondo la prospettata eccezione, il Regolamento non contemplerebbe, tra le attività dell'agente, anche il

Handwritten signatures and initials on the right margin. At the top is a large, stylized signature. Below it are the initials 'PS'. At the bottom is another signature, possibly 'GP'.

rinnovo contrattuale, ma solamente quelle dirette a “*favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori*” (art. 3, comma 4°).

Il Collegio ritiene di disattendere la suesposta eccezione formulata da parte resistente, in quanto la suindicata norma del Regolamento deve interpretarsi nel suo più ampio significato, contemplando, cioè, tutte quelle attività non solo dirette a tesserare un giocatore, ma anche quelle dirette a prolungare un rapporto già in essere.

Da ultimo, il resistente contesta l’effettivo espletamento di un’attività del ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo contrattuale dei calciatori Antonio Ghomsi e Fongang Patrice Feussi sul presupposto che i contratti di prestazione sportiva da costoro sottoscritti con il Genoa non contengono al loro interno anche l’indicazione espressa del nome del loro agente che li rappresenta.

Questa contestazione, ad avviso del Collegio, non può essere ritenuta fondata, atteso che il modello di contratto di prestazione sportiva in questione non prevede, in nessuna delle parti oggetto di compilazione, alcuno spazio dedicato al nome dell’agente del calciatore. Pertanto, la circostanza dell’omessa menzione del nome dell’agente all’interno dei contratti di prestazione sportiva non è rilevante ai fini dell’esistenza e della validità del diritto di credito dell’agente per l’attività espletata.

Le spese di lite come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente con il proposto quesito:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'P' or 'S' with a flourish, and the initials 'PS' are written below it. Further down, there are more initials that look like 'CA'.

- Condanna la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. al pagamento in favore del Dott. Fabo Grossi della somma di € 48.000,00, oltre interessi dalle date di scadenza indicate nei mandati, quale corrispettivo per l'attività professionale espletata.
- Condanna, altresì, la parte resistente al pagamento delle spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale che si quantificano, in base alle tariffe della Camera Arbitrale, in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge (di cui € 1.000,00 oltre accessori di legge già versati dalle parti) oltre spese di trasferta dell'Arbitro Avv. Eugenio Pari ammontanti a complessivi € 300,00; il pagamento dei residui € 1.000,00, oltre accessori di legge, dovrà esser così effettuato:
 - € 400,00, oltre c.p.a. ed iva, al Presidente Avv. Pieremilio Sammarco;
 - € 300,00, oltre c.p.a. ed iva, all'arbitro Avv. Eugenio Pari, oltre € 300,00 per le spese di trasferta;
 - € 300,00, oltre di c.p.a. ed iva, all'arbitro Avv. Enzo Proietti;
- Condanna, infine, la parte resistente a rifondere le spese legali per onorari e diritti, quantificate in € 2.500,00, oltre c.p.a. ed iva.

Così deciso in Roma, 8 ottobre 2007

Il Presidente Avv. Pieremilio Sammarco



L'Arbitro Avv. Eugenio Pari



L'Arbitro Avv. Enzo Proietti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enzo Proietti', written over a horizontal line.

Il Segretario Sig.ra Marina D'Angelo
